

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂)

del 23 dicembre 2011 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale¹;
visti i messaggi del Consiglio federale del 26 agosto 2009² e del 20 gennaio 2010³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi.

² Il Consiglio federale designa i gas serra.

Art. 2 Definizioni

¹ I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).⁴

² I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia.

³ I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati dalla Confederazione o da Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale.

⁴ I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero.

RU 2012 6989

¹ RS 101

² FF 2009 6467

³ FF 2010 855

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

Art. 3 Obiettivo di riduzione

¹ Entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali.

² Il Consiglio federale può fissare l'obiettivo di riduzione al 40 per cento conformemente alle convenzioni internazionali. Il 75 per cento al massimo di queste riduzioni supplementari delle emissioni di gas serra può essere conseguito con provvedimenti realizzati all'estero.

³ La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate.

⁴ Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici d'intesa con le cerchie interessate.

⁵ Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate.

Art. 4 Mezzi

¹ L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

² Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

³ Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali i consumatori di combustibili e di carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni di CO₂.

⁴ Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari.

Art. 5 Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

Nel calcolo delle emissioni conformemente alla presente legge, il Consiglio federale può tener conto in misura adeguata delle riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all'estero.

Art. 6 Requisiti di qualità applicabili alle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

¹ Il Consiglio federale stabilisce requisiti di qualità per i provvedimenti realizzati all'estero volti a ridurre le emissioni di gas serra. I provvedimenti che non soddisfano tali requisiti non sono considerati quali riduzioni di emissioni.

² I requisiti di qualità devono in particolare soddisfare i seguenti criteri di qualità:

- a. le riduzioni possono essere computate solo se la loro realizzazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno della Svizzera;
- b. le riduzioni conseguite nei Paesi poco sviluppati devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico.

Art. 7 Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

¹ Il Consiglio federale o il dipartimento competente rilascia attestati per le riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite volontariamente in Svizzera.

² Il Consiglio federale stabilisce in che misura tali attestati sono equiparati a diritti di emissione o a certificati di riduzione delle emissioni.

Art. 8 Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

¹ La Confederazione coordina i provvedimenti volti a evitare e a far fronte ai danni alle persone o ai beni di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

² Provvede a elaborare e ad acquisire i dati di base necessari per prendere questi provvedimenti.

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO₂

Sezione 1: Per gli edifici

Art. 9

¹ I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO₂ prodotte dagli edifici riscaldati con agenti energetici fossili siano ridotte conformemente agli obiettivi. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni sulla base dello stato attuale della tecnica.

² I Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Sezione 2:⁵ Per le automobili, gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri

Art. 10 Principio

¹ Le emissioni di CO₂ delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO₂/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO₂/km entro la fine del 2020.

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

² Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO₂/km entro la fine del 2020.

³ A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO₂ dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.

Art. 10a Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

¹ In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti.

² Con il passaggio a nuovi obiettivi, il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limitato.

³ Può escludere determinati veicoli dal campo d'applicazione delle prescrizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂.

⁴ Al riguardo, il Consiglio federale tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 10b Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂

¹ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10 e degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 10a capoverso 1, la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

² Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli da attuare dopo il 2020. Al riguardo, tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 11 Obiettivo individuale

¹ Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.

² Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

- a. delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
- b. delle norme dell'Unione europea.

³ Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

⁴ Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 12 Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂

¹ Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore:

- a. l'obiettivo individuale;
- b. le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi corrispondente.

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.

³ Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO₂ molto basse.

Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:

- a. per gli anni 2017–2018:
 1. per il primo grammo di CO₂/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
 2. per il secondo grammo di CO₂/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
 3. per il terzo grammo di CO₂/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO₂/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
- b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.

² Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.

³ Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO₂ superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capo-

verso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.

⁴ I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

⁵ Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996⁶ sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

⁶ Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1–3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO₂ del singolo veicolo.

Capitolo 3: Pozzi di carbonio

Art. 14

Il legno utilizzato come materiale edile può essere computato quale pozzo di carbonio.

Capitolo 4: Scambio di quote di emissioni e compensazione

Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni

Art. 15 Partecipazione su richiesta

¹ Le imprese di determinati settori economici che gestiscono impianti con emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

² Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di riduzione delle emissioni che può essere consegnata. Al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

³ Il Consiglio federale designa i settori economici e al riguardo considera:

- a. come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO₂ e il valore aggiunto del settore economico in questione;
- b. in che misura la tassa sul CO₂ pregiudica la competitività internazionale del settore economico in questione.

⁶ RS 641.61

Art. 16 Obbligo di partecipazione

¹ Il Consiglio federale può obbligare le imprese di determinate categorie che gestiscono impianti con elevate emissioni di gas serra a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni.

² Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

³ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di imprese.

Art. 17 Esenzione dalla tassa sul CO₂

Alle imprese di cui agli articoli 15 e 16 (imprese SSQE) viene restituita la tassa sul CO₂ applicata ai combustibili.

Art. 18 Determinazione della quantità di diritti di emissione

¹ Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno fino al 2020. Al riguardo tiene conto dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3.

² Il Consiglio federale riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione ai nuovi operatori del mercato.

Art. 19 Assegnazione di diritti di emissione

¹ I diritti di emissione sono assegnati annualmente.

² Sono assegnati a titolo gratuito se sono necessari per la gestione efficiente dei gas serra da parte delle imprese SSQE. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

Art. 20 Rapporto

Le imprese SSQE presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 21 Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni

¹ Le imprese SSQE devono versare alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di equivalenti di CO₂ (CO₂eq) per le emissioni che non sono coperte né da diritti di emissione né, per quanto siano ammessi, da certificati di riduzione delle emissioni.

² I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

Sezione 2: Compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili

Art. 22 Principio

¹ Le centrali termiche a combustibili fossili (centrali) possono essere costruite e gestite unicamente se i gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a:

- a. compensare integralmente le emissioni di CO₂ prodotte; e
- b. gestire la centrale secondo lo stato attuale della tecnica; il Consiglio federale fissa il rendimento complessivo minimo da garantire.

² Con i certificati di riduzione delle emissioni può essere compensato al massimo il 50 per cento delle emissioni di CO₂.

³ Il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investimenti in energie rinnovabili effettuati in Svizzera.

⁴ Per centrali si intendono gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche energia termica da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se:

- a. sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o
- b.⁷ sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza termica superiore a 125 megawatt.

Art. 23 Contratto di compensazione

¹ I dettagli dell'impegno di cui all'articolo 22 sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione.

² Il contratto non può essere rivisto durante la procedura di autorizzazione delle centrali.

Art. 24 Pena convenzionale in caso di non rispetto dell'impegno assunto

¹ Chiunque non rispetta il proprio impegno di compensazione, versa alla Confederazione una pena convenzionale stabilita nel contratto.

² L'importo della pena convenzionale è stabilito in base ai costi stimati delle prestazioni compensatorie non fornite.

Art. 25 Esenzione dalla tassa sul CO₂

Alle centrali viene restituita la tassa sul CO₂ applicata ai combustibili.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

Sezione 3: Compensazione per i carburanti

Art. 26 Principio

¹ Chiunque immette carburanti in consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996⁸ sull'imposizione degli oli minerali deve compensare una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti.

² Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.

³ L'aumento ammissibile applicato ai carburanti ammonta al massimo a 5 centesimi per litro.

⁴ Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo di piccole quantità di carburanti.

Art. 27 Obbligo di compensazione

Sottostanno all'obbligo di compensazione le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta secondo la legge federale del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli oli minerali. Tali persone possono costituirsi in raggruppamenti di compensazione.

Art. 28 Sanzione in caso di mancata compensazione

¹ Chiunque non adempie il proprio obbligo di compensazione deve versare alla Confederazione un importo di 160 franchi per tonnellata di CO₂ non compensata.

² I certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

Capitolo 5: Tassa sul CO₂

Sezione 1: Riscossione della tassa¹⁰

Art. 29 Tassa sul CO₂ applicata ai combustibili

¹ La Confederazione riscuote una tassa sul CO₂ sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili.

⁸ RS 641.61

⁹ RS 641.61

¹⁰ Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

² L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO₂. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti.

Art. 30 Assoggettamento alla tassa

Sono assoggettati:

- a. alla tassa sul carbone: le persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;
- b. alla tassa sugli altri agenti energetici fossili: le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996¹² sull'imposizione degli oli minerali.

Sezione 2:

Restituzione della tassa sul CO₂ alle imprese che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra¹³

Art. 31 Impegno a ridurre le emissioni di gas serra¹⁴

¹ Alle imprese di determinati settori economici la tassa sul CO₂ è restituita, su richiesta, a condizione che si impegnino nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2020 (impegno di riduzione) e a presentare ogni anno un rapporto in merito.¹⁵

² Il Consiglio federale designa i settori economici e al riguardo considera:

- a. come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO₂ e il valore aggiunto del settore economico in questione;
- b. in che misura la tassa sul CO₂ pregiudica la competitività internazionale del settore economico in questione.

³ La portata dell'impegno di riduzione si basa in particolare:¹⁶

- a. sulla media delle emissioni di gas serra ammesse nel periodo 2008–2012;
- b. sull'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3.

¹¹ RS **631.0**

¹² RS **641.61**

¹³ Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6839; FF **2013** 6489).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6839; FF **2013** 6489).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6839; FF **2013** 6489).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6839; FF **2013** 6489).

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in che misura le imprese possono adempiere il loro impegno di riduzione mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni.¹⁷

⁵ Su domanda di un'impresa, la Confederazione può tenere conto anche delle riduzioni di emissioni realizzate al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti.

⁶ Il Consiglio federale può escludere la restituzione se essa comporta un onere sproporzionato rispetto al suo importo.

Art. 31a¹⁸ Imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e hanno preso un impegno di riduzione

¹ L'impegno di riduzione viene adeguato, su richiesta, per le imprese che:

- a. gestiscono un impianto di cogenerazione che adempie le esigenze di cui all'articolo 32a; e
- b. rispetto all'anno di riferimento 2012 producono una quantità supplementare di elettricità definita dal Consiglio federale, che viene impiegata al di fuori dell'impresa.

² Il 40 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione dell'elettricità di cui al capoverso 1 è restituito soltanto se l'impresa prova alla Confederazione di aver utilizzato una somma corrispondente per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di imprese o impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. le misure di efficienza energetica che danno diritto alla restituzione;
- b. il periodo nel quale le misure di efficienza energetica devono essere prese; e
- c. la presentazione dei rapporti.

⁴ I proventi della tassa che non possono essere restituiti per mancato adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36.

Art. 32 Sanzione in caso di non rispetto dell'impegno assunto

¹ Le imprese di cui all'articolo 31 che non rispettano l'impegno preso nei confronti della Confederazione versano a quest'ultima un importo di 125 franchi per tonnellata di CO₂eq emessa in eccesso.¹⁹

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

¹⁸ Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

² Per le tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso i corrispondenti certificati di riduzione delle emissioni devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

Sezione 3:²⁰

Restituzione della tassa sul CO₂ ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

Art. 32a Gestori di impianti di cogenerazione aventi diritto alla restituzione

¹ Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione, la tassa sul CO₂ è in parte restituita conformemente all'articolo 32b se l'impianto:

- a. è concepito essenzialmente per produrre calore;
- b. adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo.

² Il Consiglio federale stabilisce i limiti di potenza e definisce le esigenze minime.

Art. 32b Entità e condizioni della restituzione parziale

¹ Su richiesta è restituito in ogni caso il 60 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità.

² Il restante 40 per cento è restituito soltanto se il gestore prova alla Confederazione di aver utilizzato una somma corrispondente per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di imprese o impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli analogamente a quanto previsto dall'articolo 31a capoverso 3. Per i proventi della tassa che non possono essere restituiti si applica l'articolo 31a capoverso 4.

Sezione 4:²¹

Restituzione della tassa sul CO₂ in caso di utilizzo a scopo non energetico

Art. 32c

A chi può provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico la tassa sul CO₂ applicata a detti combustibili è restituita su richiesta.

²⁰ Introdotta dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

²¹ Introdotta dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

Sezione 5: Procedura²²

Art. 33 ...²³

¹ Alla riscossione e alla restituzione della tassa sul CO₂ si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2.

² All'importazione e all'esportazione di carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.

Capitolo 6: Utilizzazione dei proventi

Art. 34²⁴ Riduzione delle emissioni di CO₂ degli edifici

¹ Un terzo dei proventi della tassa sul CO₂, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici, compresa la diminuzione del consumo di elettricità nei sei mesi invernali. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 della legge federale del 30 settembre 2016²⁵ sull'energia (LEne).

² Per ridurre a lungo termine le emissioni di CO₂ degli edifici, la Confederazione sostiene i progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. Vi destina una piccola parte delle risorse di cui al capoverso 1, ma al massimo 30 milioni di franchi. Il Consiglio federale stabilisce i criteri e le modalità del sostegno nonché l'importo annuo massimo degli aiuti finanziari.

³ I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. a complemento delle condizioni di cui all'articolo 52 LEne i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata;
- b. in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono suddivisi in un contributo di base pro capite e in un contributo complementare. Il contributo di base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento delle risorse disponibili. Il contributo complementare non può essere superiore al doppio

²² Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

²³ Abrogata dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

²⁵ RS 730.0

del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.

⁴ Se non sono impiegate, le risorse a disposizione di cui al capoverso 1 sono distribuite alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36.

Art. 35 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

¹ Un importo annuo massimo di 25 milioni di franchi dei proventi della tassa sul CO₂ è versato al fondo di tecnologia per il finanziamento di fideiussioni.

² Il fondo di tecnologia di cui al capoverso 1 è amministrato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

³ Con i mezzi del fondo di tecnologia la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a:

- a. ridurre le emissioni di gas serra;
- b. permettere l'impiego di energie rinnovabili; o
- c. promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

⁴ Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

Art. 36 Distribuzione alla popolazione e all'economia

¹ I proventi residui della tassa sul CO₂ sono distribuiti alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati.

² La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.

³ La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della LF del 20 dic. 1946²⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per il tramite delle casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.

Art. 37²⁷ Versamento dei proventi della sanzione

I proventi della sanzione di cui all'articolo 13 sono versati al fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

²⁶ RS 831.10

²⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all alla LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).

Art. 38 Calcolo dei proventi

I proventi sono calcolati in base agli introiti, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 7: Esecuzione e promozione**Art. 39** Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

² Per determinati compiti esso può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura per infliggere le sanzioni.

⁴ L'Ufficio federale dell'ambiente è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.

Art. 40 Valutazione

¹ Il Consiglio federale verifica periodicamente:

- a. l'efficacia dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge;
- b. la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

² Al riguardo tiene conto anche dei fattori che hanno un'incidenza sul clima come l'incremento demografico, la crescita economica e l'aumento del traffico.

³ Per la valutazione il Consiglio federale si basa su rilevazioni statistiche.

⁴ Riferisce regolarmente all'Assemblea federale.

Art. 41 Formazione e perfezionamento

¹ La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

² Le autorità informano il pubblico sui provvedimenti preventivi presi nell'ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti atti a ridurre le emissioni di CO₂.

Capitolo 8: Disposizioni penali**Art. 42** Sottrazione della tassa sul CO₂

¹ Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa o ottiene illecitamente un'esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 43 Messa in pericolo della tassa sul CO₂

¹ È punito con la multa, sempre che per il fatto non sia comminata una pena più severa prevista da un'altra disposizione, chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa;
- b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;
- c. con una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti;
- d. omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;
- e. nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO₂ non pagata o una tassa con un importo diverso; o
- f. intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

² In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

Art. 44 False dichiarazioni sui veicoli²⁸

¹ Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all'articolo 12 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 45 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974²⁹ sul diritto penale amministrativo.

² L'Amministrazione federale delle dogane è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

³ Se il fatto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo gli articoli 42 o 43 e un'infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in

²⁸ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

²⁹ RS 313.0

materia di tasse il cui perseguimento spetta all'Amministrazione federale delle dogane, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 46 Diritto previgente: abrogazione

La legge dell'8 ottobre 1999³⁰ sul CO₂ è abrogata.

Art. 47 Modifica del diritto vigente

...³¹

Art. 48 Trasferimento dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati

¹ I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere riportati al periodo 2013–2020.

² I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2013–2020. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 49 Disposizione transitoria per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO₂ e per la distribuzione dei proventi

¹ La tassa sul CO₂ sugli agenti energetici fossili immessi in libera pratica e in libero consumo prima dell'entrata in vigore della presente legge viene riscossa o restituita secondo il diritto anteriore.

² I proventi della tassa sul CO₂ riscossi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo il diritto anteriore.

Art. 49a³² Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016

¹ Per quanto riguarda gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l'obbligo di presentare rapporto secondo l'articolo 10*b* capoverso 1 decorre dal 2019.

² I proventi vincolati della tassa sul CO₂ di cui all'articolo 34 nel tenore del 23 dicembre 2011³³ riscossa, ma non impiegata, fino all'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, sono impiegati conformemente al nuovo diritto.

³⁰ [RU 2000 979, 2007 1411 all. n. 10, 2009 5043 art. 10, 2010 951, 2011 13, 2012 351]

³¹ La mod. può essere consultata alla RU 2012 6989.

³² Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

³³ RU 2012 6989

³ I proventi vincolati di cui all'articolo 34 realizzati nel 2017 possono essere impiegati, fino a un importo di 100 milioni di franchi, nell'ambito dell'articolo 34 capoverso 3 lettera a nel tenore del 23 dicembre 2011. Ai Cantoni possono inoltre essere rimborsati i costi di esecuzione che essi devono sostenere a causa della sostituzione anticipata degli accordi programmatici per mezzo di contributi globali.

Art. 50 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2013³⁴

³⁴ DCF del 30 nov. 2012.